



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 05/09/2006

=====

ADDI' 05/09/2006 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	MANDARELLI	Alessandra	Assessore
		Vice			
POMPILI	Massimo	Presidente	MICHELANGELI	Mario	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NIERI	Luigi	"
BATTAGLIA	Augusto	"	RANUCCI	Raffaele	"
BRACHETTI	Regino	"	RODANO	Giulia	"
CIANI	Fabio	"	TIBALDI	Alessandra	"
COSTA	Silvia	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filicerto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio COZZUPI

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: CIANI RODANO - TIBALDI - VALENTINI

DELIBERAZIONE N. 571

Oggetto:

Proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 10 luglio 1978, n. 32 (Attività di promozione culturale della Regione Lazio) e successive modifiche e all'articolo 58, comma 4, della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006). Abrogazione dell'articolo 64 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002) e successive modifiche e dell'articolo 52, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003)."

571 - 5 SET. 2008

**OGGETTO:** Proposta di legge regionale concernente: "Modifiche alla legge regionale 10 luglio 1978, n. 32 (Attività di promozione culturale della Regione Lazio) e successive modifiche e all'articolo 58, comma 4, della legge regionale 28 aprile 2006, n.4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006). Abrogazione dell'articolo 64 della legge regionale 16 aprile 2002, n.8 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002) e successive modifiche e dell'articolo 52, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 2003, n.2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003)."

**LA GIUNTA REGIONALE**

**LA PROPOSTA** dell'Assessore alla Cultura, spettacolo e sport;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio e, in particolare, gli articoli 14 (potestà legislativa), 36, 37, 38 e 39 (Funzione legislativa);

**VISTA** la legge regionale 10 luglio 1978, n. 32 concernente "Attività di promozione culturale della Regione Lazio";

**VISTA** la legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 concernente "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002" e, in particolare, l'art. 64 che detta disposizioni sulle attività di promozione culturale della Regione Lazio;

**VISTA** la legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 concernente "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003" e, in particolare, l'art. 52, comma 1, che detta disposizioni sulle attività di promozione culturale della Regione Lazio;

**VISTA** la legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 concernente "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006" e, in particolare, l'art. 58, comma 4, che detta disposizioni per la presentazione delle istanze di contributo ai sensi della L.R. 10.7.1978, n. 32;

**CONSIDERATO** che diviene indispensabile per la Regione Lazio individuare nuove modalità di attuazione degli interventi e di utilizzo mirato delle risorse regionali in materia di promozione culturale che consentano:

- a) di realizzare una programmazione delle politiche e degli interventi all'interno di una strategia complessiva di politica culturale;
- b) di garantire il più possibile un utilizzo ottimale delle risorse regionali evitandone la frammentazione;
- c) di uniformare e razionalizzare l'attività anche al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e la trasparenza;
- d) di fornire indirizzi più precisi e indicazioni di coordinamento per i quali va recuperato il ruolo insostituibile degli enti locali, in particolare delle amministrazioni provinciali;

**RITENUTO** che, per conformare la vigente normativa ai nuovi indirizzi programmatici sopra richiamati, si rende necessario:

- a) modificare la legge regionale 10 luglio 1978, n. 32;
- b) modificare l'art. 58, comma 4, della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006) sopprimendo le parole "10 luglio 1978, n. 32 (Attività di promozione culturale).";
- c) abrogare l'articolo 64 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002);
- d) abrogare il comma 1, dell'art. 52 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003);



571 - 5 SET. 2006

**VISTO** il testo della proposta di legge regionale in oggetto indicata, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, definito sotto il profilo tecnico-giuridico dalla Direzione Regionale Affari Giuridici e Legislativi;

**VISTA** la relazione dell'Assessore competente in materia;

**ESPERITA** la concertazione con le parti sociali;

all'unanimità



**DELIBERA**

Di approvare e sottoporre all'esame del Consiglio regionale l'allegata proposta di legge regionale concernente "Modifiche alla legge regionale 10 luglio 1978, n. 32 (Attività di promozione culturale della Regione Lazio) e successive modifiche e all'articolo 58, comma 4, della legge regionale 28 aprile 2006, n.4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006). Abrogazione dell'articolo 64 della legge regionale 16 aprile 2002, n.8 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002) e successive modifiche e dell'articolo 52, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 2003, n.2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003).", composta di n. 3 (tre) articoli e di una relazione, che formano parte integrante della presente deliberazione.

Il Presidente della Regione Lazio  
Piero Marrazzo




LEG. alla DELIB. N. 571 del  
- 5 SET. 2006


**PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:**

“MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 1978, N. 32 (ATTIVITÀ DI PROMOZIONE CULTURALE DELLA REGIONE LAZIO) E SUCCESSIVE MODIFICHE E ALL’ARTICOLO 58, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 28 APRILE 2006, N. 4 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2006). ABROGAZIONE DELL’ARTICOLO 64 DELLA LEGGE REGIONALE 16 APRILE 2002, N. 8 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2002) E SUCCESSIVE MODIFICHE E DELL’ARTICOLO 52, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 6 FEBBRAIO 2003, N. 2 (LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L’ESERCIZIO 2003).”

Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Marrazzo



Plan  
SK



**Art. 1**

*(Modifiche alla legge regionale 10 luglio 1978 n. 32 e successive modifiche)*

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 10 luglio 1978 n. 32 sono inseriti i seguenti:

**"Art. 2 bis**

*(Riparto dei Fondi)*

1. La Giunta regionale, nell'ambito delle competenze di cui agli articoli 1 e 2, con propria deliberazione provvede annualmente al riparto dei fondi disponibili per il sostegno delle attività culturali e dello spettacolo, in conformità ai seguenti criteri e modalità:

- a) il 40% delle risorse è destinato alle iniziative di promozione culturale e di spettacolo con carattere annuale o pluriennale realizzate direttamente dalla Regione anche mediante l'adozione di specifici avvisi pubblici su determinate tematiche di interesse regionale;
- b) il 50% delle risorse sono destinate alle province per lo svolgimento di iniziative di promozione culturale e di spettacolo di interesse provinciale individuate tramite specifici bandi pubblici adottati dalla Provincia, rivolti agli enti locali, all'associazionismo culturale e agli altri enti ed organismi legalmente costituiti e non aventi scopo di lucro. Tali risorse sono assegnate per il 50% in funzione della popolazione residente e per il 50% in funzione del numero dei comuni;
- c) il 10% delle risorse sono destinate al Comune di Roma per iniziative di promozione culturale e di spettacolo individuate tramite bando pubblico comunale rivolto all'associazionismo culturale e agli altri enti ed organismi legalmente costituiti e non aventi scopo di lucro.

2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 1, lettere b) e c), le province ed il Comune di Roma predispongono e trasmettono, entro il termine perentorio del 15 settembre di ciascun anno, alla competente direzione regionale un documento sulle attività programmate per l'anno successivo in cui, in particolare, vengono definiti gli obiettivi, le finalità ed i costi presunti. Entro 30 giorni dalla ricezione del documento la competente direzione regionale può apportare eventuali modifiche, tese a rendere



coerenti tali obiettivi con le linee programmatiche regionali in materia, alle quali le Province ed il Comune di Roma devono attenersi nella formulazione dei bandi di cui al comma 1, lettere b) e).

**Art. 2 ter**

*(Norma finanziaria)*

1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede, nell'ambito dell'UPB G11, attraverso lo stanziamento previsto nel capitolo G11507 che assume la seguente denominazione: "Attività per la promozione culturale e dello spettacolo nella Regione Lazio."



Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Morozzo

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pietro Morozzo", written over the typed name.

Handwritten initials in black ink, possibly "AR".

**Art. 2**

*(Abrogazioni e modifiche di disposizioni normative)*

1. L'articolo 64 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002) è abrogato.

2. Il comma 1 dell'art. 52, della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003) è abrogato.

3. All'art. 58, comma 4, della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006)" le parole "10 luglio 1978, n. 32 (Attività di promozione culturale)," sono soppresse.



Il Presidente della Regione Lazio  
Piero Marrazzo

**Art. 3**

*(Norma transitoria)*

1. In sede di prima applicazione, il documento di cui all'articolo 2 bis, comma 2, della l.r. 32/1978, come modificata dalla presente legge, è trasmesso entro il 15 novembre 2006.



Il Presidente della Regione Lazio  
Pietro Morozzo

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pietro Morozzo', written over the printed name.

A small, stylized handwritten mark or signature in the bottom left corner of the page.



## RELAZIONE

SULLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE: "Modifiche alla legge regionale 10 luglio 1978, n. 32 (Attività di promozione culturale della Regione Lazio) e successive modifiche e all'articolo 58, comma 4, della legge regionale 28 aprile 2006, n.4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006). Abrogazione dell'articolo 64 della legge regionale 16 aprile 2002, n.8 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2002) e successive modifiche e dell'articolo 52, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 2003, n.2 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003)."



Le modifiche apportate alle leggi regionali in oggetto citate hanno lo scopo di definire nuove modalità di attuazione degli interventi e di utilizzo mirato delle risorse regionali in materia di promozione culturale che consentano:

- e) di realizzare una programmazione delle politiche e degli interventi all'interno di una strategia complessiva di politica culturale;
- f) di garantire il più possibile un utilizzo ottimale delle risorse regionali evitandone la frammentazione;
- g) di uniformare e razionalizzare l'attività anche al fine di aumentare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e la trasparenza;
- h) di fornire indirizzi più precisi e indicazioni di coordinamento per i quali va recuperato il ruolo insostituibile degli enti locali, in particolare delle amministrazioni provinciali;

Con l'articolo 1, si integra la L.R. n. 32/1978 con due nuovi articoli:

- 1) **Part. 2 bis (Riparto dei fondi)** prevede nuove modalità per il riparto dei fondi disponibili e, in particolare, individua le percentuali che destinano le risorse alle iniziative dirette della Regione (40%), a quelle promosse dalle Province (50%), ripartite in funzione della popolazione residente e del numero dei comuni ricadenti nei rispettivi territori, e a quelle promosse dal Comune di Roma (10%), sulla base di specifici bandi pubblici. Si prevede anche che le risorse finanziarie predette saranno assegnate previa predisposizione e trasmissione alla Regione Lazio, entro tempi stabiliti, da parte delle Province e del Comune di Roma di specifici programmi di attività che contengano le finalità e gli obiettivi che si intendono perseguire, nonché i costi presunti per la realizzazione delle iniziative. Tali programmi dovranno essere coerenti con le linee programmatiche regionali.
- 2) **Part. 2 ter (Norma finanziaria)** individua il capitolo di bilancio sul quale gravano le spese per l'attuazione della legge e ne definisce la relativa denominazione.



Con l'art. 2 si abrogano conseguentemente:

- l'art. 64 della legge regionale 16 aprile 2002, n. 8;
- il comma 1, dell'art. 52 della legge regionale 6 febbraio 2003, n. 2;
- il termine di scadenza (31 ottobre) per la presentazione delle istanze ai sensi della L.R. n. 32/1978 previsto dal comma 4, dell'art. 58, della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4.

Con l'art. 3 si prevede che, in sede di prima applicazione della presente legge, i programmi di attività elaborati dalle province e dal Comune di Roma, previsti dall'articolo 2 bis, comma 2, dovranno essere trasmessi alla Regione Lazio entro il 15 novembre 2006. Tale termine, più ampio rispetto a quello previsto a regime del 15 settembre, dovrebbe consentire ai predetti enti di elaborare il previsto programma entro il corrente anno per le attività da realizzarsi nel 2007.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo

*Pietro Marrazzo*

Giulia Rodano

*Giulia Rodano*